

STATUTO

ASSOCIAZIONE TEATRALE

Piccole Luci

AGGIORNATO AL 16 MARZO 2026

Art. 1. Denominazione

È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata:

ASSOCIAZIONE TEATRALE PICCOLE LUCI.

L'Associazione aggiungerà, non appena iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo ETS, assumendo infine la denominazione di ASSOCIAZIONE TEATRALE PICCOLE LUCI ETS.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede legale in via Mulini Rangoni n. 37 a Bomporto (Mo) — cap 41030. L'Associazione altresì, per il raggiungimento dei suoi scopi, si riserva di istituire altre sedi operative, sia in forma permanente che temporanea. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello statuto, se avverrà all'interno dello stesso Comune di Bomporto, e verrà deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci e comporta la modifica dello Statuto.

Art. 3. Scopo dell'associazione

L'Associazione ha finalità solidaristiche e sociali, è ispirata a criteri di democraticità e trasparenza, è apartitica e apolitica e intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa vigente, in particolare al D.lgs. 3 Luglio 2017 n°117 "Codice del Terzo Settore"

L'associazione opera nel settore della Diffusione della Cultura e dell'Arte, nell'ambito di cui all'art. 5 lettera "i" del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n°117 "Codice del Terzo Settore" ("organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo").

In particolare l'Associazione si occupa della ideazione, produzione, organizzazione e promozione di spettacoli, laboratori teatrali e altre attività rivolte alla diffusione della cultura e dell'arte, teatrale nello specifico e generale in senso lato.

Particolare riguardo sarà rivolto ad attività teatrali e culturali dedicate a fasce fragili della popolazione, quali persone diversamente abili, in condizione di disagio psichico o psicologico, tossicodipendenti, detenuti e anziani in situazione di disagio sociale e familiare.

L'Associazione svolgerà inoltre attività teatrali e culturali in ambito educativo e rivolte all'integrazione, alla prevenzione e al superamento di condizioni di devianza e di disagio di minori preadolescenti, adolescenti e giovani.

Le attività potranno essere realizzate in collaborazione con altri enti e/o associazioni pubbliche e private che condividano gli stessi obiettivi.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere personale, applicando il CCNL, o, in generale, stipulare contratti di prestazione d'opera per mansioni specifiche, anche facendo ricorso ai propri associati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, ivi comprese la stipula di contratti di acquisto, locazione e noleggio di immobili o attrezzature.

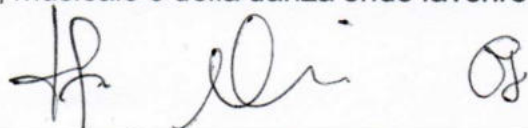
L'associazione può infine svolgere attività diverse, purché rientrino in quanto disposto dal D.lgs. 3 Luglio 2017 n°117 "Codice del Terzo Settore".



Art 4. Attività dell'associazione

L'Associazione potrà svolgere le attività che seguono, e che sono comunque elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potendo l'Associazione stessa svolgere qualunque attività, consentita dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore, opportuna o utile al perseguimento delle proprie finalità statutarie:

- 1) progettare, produrre, organizzare e condurre laboratori teatrali e spettacoli di teatro rivolti a persone di ogni età, sesso o etnia, senza alcun discrimine sociale o culturale.
- 2) ideare, produrre, promuovere e rappresentare eventi teatrali e di spettacolo dal vivo in genere, con particolare riguardo verso la ricerca di nuove forme espressive;
- 3) organizzare e condurre laboratori teatrali e spettacoli di teatro con la partecipazione di persone diversamente abili, in condizione di disagio psichico o psicologico, tossicodipendenti, detenuti, e anziani in situazione di disagio sociale e familiare, allo scopo di migliorare l'integrazione sociale e favorire il protagonismo di tali soggetti svantaggiati;
- 4) organizzare e condurre laboratori teatrali e spettacoli di teatro con funzione educativa, di integrazione e di prevenzione di forme diverse di disagio giovanile, con la partecipazione di minori o giovani anche in condizione di disagio o di devianza sociale;
- 5) ideare e organizzare progetti di sostegno a favore dei suddetti soggetti utenti e sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, accordi e co-progettazione con istituzioni pubbliche o soggetti privati e ricevere donazioni o contributi da enti pubblici e privati, oltre a partecipare a bandi delle risorse pubbliche o private per tali progetti;
- 6) gestire in proprio, o in collaborazione, sale teatrali, tende circensi, locali di ritrovo per spettacoli teatrali e manifestazioni artistiche, di danza e culturali in genere, anche mediante appalti o convenzioni con enti pubblici e soggetti privati e/o associandosi con questi.
- 7) allargare, attraverso iniziative specificamente progettate e realizzate, gli orizzonti didattici in campo artistico di educatori, insegnanti e operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona e un valore sociale;
- 8) Proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- 9) promuovere attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, gruppi di studio e ricerca, corsi teatrali; promuovere attività di formazione attraverso corsi teorico/pratici per attori e operatori teatrali e artistici in genere, educatori, insegnanti, operatori sociali;
- 10) L'Associazione potrà produrre in proprio o fare produrre, promuovere in proprio o fare promuovere prodotti artistici quali libri, musiche, registrazioni sonore, filmati e generi simili di artisti ad essa associati e non, utilizzando anche strumenti tecnici oggi ignoti; potrà inoltre sviluppare attività di produzione e promozione nel campo teatrale, radiotelevisivo, musicale, cinematografico, della danza, editoriale, grafico-pittorico e dello spettacolo in genere, sia nel territorio nazionale che all'estero, nonché attività volte ad editare o fare editare opere di artisti, scrittori, autori, attori, nelle discipline artistiche di cui sopra, sia italiani che stranieri, per diffondere e promuovere la loro conoscenza in Italia e nel mondo;
- 11) L'Associazione potrà cedere a editori italiani e/o stranieri opere artistiche di sua piena proprietà o di proprietà di terzi, comunque a lei appartenenti ai sensi di legge, quali manoscritti, testi teatrali, commedie, filmati, registrazioni sonore e generi simili, atti a essere commercializzati a mezzo di libri, video, dischi, dischi compatti, files digitali e simili; l'Associazione vuole così concorrere alla diffusione di produzioni di particolare valore culturale e sociale, al fine di stimolare lo spirito critico e la conoscenza dei fruitori, e tale da favorire la circolazione e il dibattito delle idee nell'ambito delle discipline artistiche sopra citate;
- 12) l'Associazione potrà assistere gli attori, i cantanti, gli artisti, i tecnici e i lavoratori in genere dello spettacolo teatrale, musicale e della danza onde favorire il diffondersi di produzioni artistiche sempre



più qualificate; potrà inoltre favorire la formazione di compagnie teatrali, anche producendo le loro opere in rapporto con teatri privati e pubblici, nonché con circuiti teatrali, accedendo ai contributi e/o alle sovvenzioni private e pubbliche;

13) l'Associazione curerà altri compiti e iniziative non qui contemplati ma che altrimenti attengono al mondo dello spettacolo ed al suo futuro sviluppo artistico, professionale e tecnologico;

14) L'Associazione potrà promuovere accordi o collaborazioni con altre associazioni o altri enti che abbiano i medesimi scopi e finalità;

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 D.Lgs. 3 Luglio 2017 n°117 "Codice del Terzo Settore", attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività saranno individuate di volta in volta dal Consiglio Direttivo in base agli indirizzi indicati dall'assemblea degli associati.

L'Associazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 6. Gli Associati

Qualunque persona fisica condivida gli scopi e le finalità dell'Associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire all'Associazione stessa, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo. I minorenni potranno associarsi con richiesta di adesione di chi ne esercita la patria potestà. Possono altresì aderire, nella persona di un loro rappresentante, le associazioni costituite senza fini di lucro con attività e scopi simili.

Il Consiglio Direttivo ha 10 giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. Contro l'eventuale diniego è ammessa richiesta scritta di riesame da presentare al Presidente e sulla quale si esprimerà l'assemblea degli associati alla prima assemblea utile e comunque non oltre 30 giorni dall'arrivo della richiesta.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'associato sarà chiamato a versare una quota associativa, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

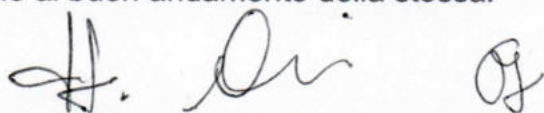
Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono cedibili ne' trasmissibili, ne' per atto inter vivos ne' mortis causa; non danno diritto alla percezione di utili ne' in modo diretto che indiretto.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- decesso;
- mancato versamento della quota associativa;
- radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.



La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea con le medesime modalità previste per la mancata ammissione: la decisione è inappellabile.

Art. 7. Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto:

- 1) di partecipare all'assemblea esercitando il proprio diritto di voto purché iscritti nel libro associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative; di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi sociali dell'associazione, oltre al diritto di impugnare le delibere degli organi sociali;
- 2) di candidarsi ed essere eletti negli organi sociali purché iscritti nel libro associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative;
- 3) di partecipare attivamente alla vita associativa e alle attività sociali;
- 4) di consultare i libri sociali, come previsto dall'Art. 15 Comma 3 del D.Lgs. 117/2017. I soci possono in tal senso inoltrare richiesta tramite e-mail al Consiglio Direttivo, che deve dare risposta entro sette giorni; i documenti saranno messi a disposizione del socio per la consultazione presso la sede associativa entro 20 giorni;
- 5) partecipare attivamente a tutte le attività dell'Associazione.

Gli Associati hanno il dovere:

- 1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- 2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 3) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.
- l'Organo di Controllo

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Art. 9. L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea è effettuata attraverso i canali social dell'Associazione, con e-mail o messaggio whatsapp o altro messaggio telefonico, confermato dal destinatario con lo stesso mezzo, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro degli Associati unitamente al recapito telefonico.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. I soci possono prendere parte all'Assemblea ed esprimere i loro pareri e voti anche attraverso collegamento online, attraverso videochiamata telefonica o in videoconferenza su altra piattaforma digitale.

L'assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;

Tutti i soci hanno diritto di voto. I soci minorenni esercitano il loro diritto di voto attraverso chi ne esercita la patria potestà. Le associazioni e gli enti associati esprimono il loro voto attraverso il rappresentante nominato.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati, e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e vota a maggioranza assoluta dei presenti.

Riguardo allo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Art. 10. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque consiglieri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto e iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due, risultante comunque in numero dispari.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-presidente.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. È ammesso il voto per delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere motivatamente le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) procedere con l'esclusione degli associati che non abbiano versato la quota associativa annuale.
- d) redigere il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto;
- e) eleggere al proprio interno il presidente e il vicepresidente;
- f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- g) proporre il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- h) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- i) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
- l) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- m) determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai soci che svolgono gratuitamente attività a favore dell'associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri. Se la maggioranza dei consiglieri viene a mancare è convocata dal Presidente l'Assemblea dei Soci per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 11. il Presidente

Il Presidente, a cui spetta la firma e fa rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, a uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di comprovata necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente dell'Associazione, con esclusione della Rappresentanza Legale.

Art. 12. L'organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge viene nominati un Organo di Controllo, anche monocratico, che dura in carica 4 anni e può essere rieletto. L'Organo di controllo può assumere anche il ruolo di Revisore se iscritto all'albo dei revisori.

Art. 13. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento della propria attività da:

- a) quote associative o contributi volontari dei soci;
- b) eventuali liberalità dei terzi;
- c) contributi dello Stato, Enti locali, Enti e istituzioni pubbliche;
- d) contributi da organismi internazionali;
- e) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
- h) entrate derivanti da Attività Diverse e Raccolte Fondi Occasionali, nei modi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 3 Luglio 2017 n°117 "Codice del Terzo Settore"; le Raccolte Fondi Occasionali saranno rendicontate in modo specifico e dedicato, secondo la normativa vigente.

Art. 14. Il Patrimonio

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività. Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto.

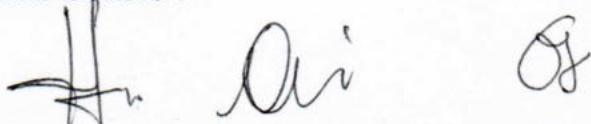
I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre associazioni con finalità similari. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle Attività di Interesse Generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, organizzate in via occasionale e in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, svolte in correlazione con l'attività istituzionale, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 3 Luglio 2017 n°117 "Codice del Terzo Settore".



Art. 17. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il giorno 1 Settembre di ogni anno e si chiude il 31 Agosto dell'anno successivo. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche, il tutto secondo lo schema previsto dal Ministero.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione di missione, se prevista per legge, predisposta dal Consiglio Direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, e messi a disposizione di tutti i soci.

Art. 18. Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è sempre intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 19. Scioglimento

L'associazione si scioglie per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Art. 9 D. Lgs. 117/2017).

Art. 20. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n°117 "Codice del Terzo Settore".

Bomporto, lì 16/03/2026

I soci fondatori:

Piero Fattinelli
Alessandro Olivero Fico
Claudia Terraspetti

AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Modena
 Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 18/03/2026
 al n° 444 Serie 3
 Controsposti € /

(*) Firma ex delega del Direttore Provinciale

C. CICCARELLI

PIER FRANCESCO GRANZI

